*Deliberazione n. 179 /2021/PRSE/San Martino di Lupari (PD)*

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 20 ottobre 2021*

*composta dai magistrati:*

| | |
|---|---|
| Maria Elisabetta LOCCI | Presidente |
| Elena BRANDOLINI | Consigliere |
| Amedeo BIANCHI | Consigliere |
| Giovanni DALLA PRIA | Referendario |
| Fedor MELATTI | Referendario, relatore |
| Daniela D'AMARO | Referendario |
| Chiara BASSOLINO | Referendario |

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - DEL-Reg.-SC_VEN - 0000179 - 26/10/2021 - 10:20

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 45/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Fedor Melatti;

**FATTO**

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di San Martino di Lupari (PD), ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di San Martino di Lupari sul Rendiconto 2017, sul Bilancio di Previsione 2018-2020 e sul Rendiconto 2018 ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot.n. 577 del 20.1.2021), riscontrato dal Sindaco e dall'organo di revisione con nota a firma congiunta acquisita al prot. Cdc. n. 4409 del 10.2.2021.

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

**EQUILIBRI DI BILANCIO**

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

| | Rendiconto 2017 | Rendiconto 2018 |
|---|---|---|
| Equilibrio di parte corrente | 301.920,20 | 376.220,43 |
| Equilibrio di parte capitale | 461.665,01 | 160.298,94 |
| Saldo delle partite finanziarie | 0,00 | 0,00 |
| Equilibrio finale | 763.585,21 | 536.519,37 |

Il risultato della gestione di competenza esprime una situazione di equilibrio anche al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, sia in parte corrente che in parte capitale, nondimeno in considerazione delle partite finanziarie.

Si rileva che l'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

**RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

| | Rendiconto 2017 | Rendiconto 2018 |
|---|---|---|
| Fondo cassa | 538.669,26 | 1.534.399,20 |
| Residui attivi | 4.583.298,12 | 4.843.442,90 |
| Residui passivi | 1.946.529,57 | 2.667.361,94 |
| $FPV_S$ - parte corrente | 171.065,34 | 184.182,03 |
| FPVS - parte capitale | 1.303.014,71 | 1.762.976,44 |
| **Risultato di amministrazione** | **1.701.357,76** | **1.763.321,69** |
| Totale accantonamenti | 1.196.187,46 | 1.718.239,95 |
| Di cui: FCDE | 958.540,03 | 1.690.675,10 |
| Totale parte vincolata | 176.817,09 | 0,00 |
| Totale parte destinata agli investimenti | 322.858,85 | 45.081,74 |
| **Totale parte libera** | **5.494,36** | **0,00** |

Tra le quote accantonate e quelle vincolate, si evidenzia un rilevante incremento a rendiconto 2018 del FCDE.

**CAPACITA' DI RISCOSSIONE**

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

| | Rend. 2017 Accertamenti (a) | Rend. 2017 Riscossioni (b) | % (b/a) | Rend. 2018 Accertamenti (c) | Rend. 2018 Riscossioni (d) | % (d/c) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tit.1 residui (iniziali + riacc.) | 575.077,50 | 519.056,25 | 90,26% | 867.592,19 | 768.001,79 | 88,52% |
| Tit.1 competenza | 3.172.309,98 | 2.360.741,04 | 74,42% | 3.230.239,30 | 2.838.867,14 | 87,88% |
| Tit.3 residui (iniziali + riacc.) | 1.298.089,60 | 407.976,00 | 31,43% | 1.550.562,47 | 374.835,14 | 24,17% |
| Tit.3 competenza | 3.228.973,10 | 2.568.401,15 | 79,54% | 3.765.688,97 | 2.550.524,94 | 67,73% |

L'organo di revisione non segnala altresì particolari difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa.

**SITUAZIONE DI CASSA**

| | Rendiconto 2017 | Rendiconto 2018 |
|---|---|---|
| Fondo cassa finale | 538.669,26 | 1.534.399,20 |
| Anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 |
| Cassa vincolata | 132.800,92 | 51.993,38 |
| Tempestività dei pagamenti | -12,3 giorni | - 5 giorni |

L'organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

**INDEBITAMENTO**

| | Rendiconto 2017 | Rendiconto 2018 |
|---|---|---|
| Debito complessivo a fine anno | 3.139.263,87 | 2.666.069,96 |

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati in BDAP è avvenuta nei termini;
- il rendiconto è stato approvato nei termini per entrambi gli esercizi oggetto di analisi;

- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- si rileva la negatività del fondo di dotazione per entrambi gli esercizi oggetto di analisi.

Con riferimento ai precedenti esercizi, la Sezione aveva così deliberato:

- Rendiconto 2015 e BP 2018/2018: deliberazione n. 413/2018/PRSE, con la quale erano stati raccomandati: una puntuale vigilanza sugli equilibri di cassa, limitando l'istituto dell'anticipazione di tesoreria alle sole esigenze temporanee; di attenersi sempre ed in ogni caso alle disposizioni ed i principi vigenti in materia di armonizzazione contabile.
- Rendiconto 2016: deliberazione n. 305/2019/PRSP, con la quale erano stati rilevati: una cassa finale inferiore a 100 euro per abitante; la sottostima del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione; il basso tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui, pari al 42,80%; le basse percentuali di realizzo sia in conto competenza che in conto residui dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, pari, rispettivamente, al 49,93% e al 46,83%; i bassi rapporti di riscossione sia in conto competenza che in conto residui dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada, pari, rispettivamente, al 53,74% e al 33,34%; la tardività nel pagamento ai fornitori, considerato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ITP) pari a 6,75 giorni; la discordanza e incongruenza tra diverse fonti documentali di certificazione e, per l'effetto, raccomanda una maggiore attenzione e precisione nella registrazione, iscrizione, trasmissione e certificazione dei dati contabili.

## DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede che "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*". Tale relazione (nel prosieguo "questionario") è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto 2017 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR per il rendiconto 2018).

L'art. 3, comma 1, lett. *e),* del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-*bis* (intitolato

*"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'art. 148-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le linee-guida per la redazione delle

relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di San Martino di Lupari si rilevano i seguenti profili.

**Gestione residui- riscossione**

In sede istruttoria si è rilevato, con riferimento al Titolo III delle entrate, un modesto tasso di riscossione dei residui attivi provenienti da esercizi precedenti (rapporto riscossioni/residui provenienti da esercizi precedenti pari al 31,43% nel 2017 ed al 24,17% nel 2018).

Complessivamente, considerando sia la gestione di competenza sia la gestione residui, si è registrato un consistente accumulo di residui attivi sul Titolo III (incrementati da € 1.419.354,33 al 1/1/17 ad € 1.550.685,55 al 31/12/17 ed infine ad € € 2.390.891,36 al 31/12/18).

La criticità concerne in particolare l'attività di riscossione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada, relativamente alla quale si è registrato un considerevole aumento dei residui attivi (da € 1.259.401,03 al 31.12.2016 ad € 2.174.597,39 al 31.12.2018).

Al riguardo, in risposta a nota istruttoria, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che "*in merito al tasso di riscossione delle entrate la problematica verte principalmente sull'entità degli accertamenti di violazioni al codice della strada, molto rilevante e sproporzionata rispetto alle entrate tipiche di un Comune delle nostre dimensioni, dalla quale consegue l'ammontare dei residui attivi ed i conseguenti accantonamenti al FCDE. Come si può rilevare dal prospetto di cui al punto 1) l'andamento nell'esercizio 2019 è stato di progressiva diminuzione dei residui attivi correlata alle entrate avente natura di difficile esazione, le quali presentano una oggettiva difficoltà di recupero non comprimibile con strategie di recupero coattivo ulteriori rispetto a quelle già attivate dall'ente*".

Sul punto la Sezione raccomanda all'Ente di procedere all'accertamento di tali entrate al ricorrere dei presupposti di legge e di incrementare l'attività di riscossione, rammentando quanto previsto dall'Esempio n. 4 di cui all'Appendice tecnica all'All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, secondo cui "*l'accertamento delle sanzioni avviene:*

*- alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel*

*caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione;*

*- per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E' possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;*

*- per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario*".

Più in generale, si è rilevata in entrambi i rendiconti una forte asimmetria fra la massa dei residui attivi e quella dei residui passivi da riportare all'esercizio successivo presenti nei diversi titoli di entrata e di spesa (il differenziale è pari ad € 2.636.768,55 al 31/12/17 e pari ad € 2.176.080,96 al 31/12/18).

Al riguardo, in risposta a nota istruttoria il Sindaco e l'organo di revisione hanno riferito che si è proceduto, in sede di approvazione del rendiconto 2019, ad un riaccertamento dei residui che ha prodotto le seguenti risultanze:

| **Gestione dei residui 2019** | |
|---|---|
| Maggiori residui attivi riaccertati (+) | 606,93 |
| Minori residui attivi riaccertati (-) | 849.606,26 |
| Minori residui passivi riaccertati (+) | 132.474,83 |
| **SALDO GESTIONE RESIDU**I | -716.524,50 |

L'Ente appare dunque aver rinviato all'esercizio 2019 l'approfondita ed adeguata operazione di riaccertamento dei residui (in tale esercizio il differenziale tra residui attivi e passivi è pari a € 1.912.959,93), come si evince da quanto affermato in risposta a nota istruttoria ("*prudenzialmente, si è ritenuto di mantenere un quantitativo così consistente di residui passivi non avendo elementi certi per eliminarli, elementi che si sono concretizzati nell'anno successivo in sede di approvazione del rendiconto 2019* […]"), non considerando che tale operazione deve essere effettuata annualmente, secondo i criteri-guida enunciati all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011.

Sul punto la Sezione rammenta che, come costantemente affermato anche dalla Corte costituzionale, *una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come "bene pubblico", funzionale "alla valorizzazione della democrazia rappresentativa*" (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017), mentre meccanismi comportanti una "lunghissima dilazione temporale" (sentenza n. 18 del 2019) sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica (Corte Costituzionale sentenza 15 marzo 2019 n.51).

La Sezione non può pertanto esimersi dall'evidenziare che il basso grado di riscossione delle entrate in conto residui costituisce una criticità suscettibile di incidere negativamente sulla gestione, ritardando il conseguimento delle risorse necessarie a far fronte alle spese programmate anche sulla base delle entrate delle quali si è prevista la riscossione. Raccomanda pertanto di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente

l'attività di riscossione.

La Sezione rammenta altresì quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, secondo cui "*al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento […] Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. […] Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate*".

Il riaccertamento ordinario dei residui costituisce dunque un'operazione che deve essere circondata da particolari cautele, in cui il criterio-guida deve rinvenirsi nella necessità di conservare tra i residui attivi o passivi le posizioni costituenti crediti o debiti civilistici per l'ente locale, eliminando i residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate; tale operazione deve essere effettuata annualmente, come previsto dalla citata normativa, senza possibilità di rinvio, considerate anche le possibili ricadute sulla significatività del risultato di amministrazione, il quale risulta determinato anche dal valore complessivo dei residui attivi e passivi; la Sezione pertanto richiama i singoli responsabili delle relative entrate ad effettuare con la massima attenzione e diligenza il riaccertamento ordinario dei residui.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di San Martino di Lupari (PD):

- raccomanda di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di riscossione, richiamando altresì i singoli responsabili delle relative entrate ad effettuare con la massima attenzione e diligenza il riaccertamento ordinario dei residui;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTE, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Martino di Lupari (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 20 ottobre 2021.

| Il Magistrato relatore | Il Presidente |
|---|---|
| f.to digitalmente Fedor Melatti | f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci |

Depositata in Segreteria il 26 ottobre 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Letizia Rossini